



BANDO PER CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LA RICERCA, DI PATROCINI ONEROSI E AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL LOGO

Art. 1

(Oggetto, definizioni e finalità)

1. Il presente bando, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) ai sensi del comma 1 art. 5 del Regolamento per la concessione del patrocinio oneroso, non oneroso e per la concessione di vantaggi economici nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo per la ricerca e del patrocinio oneroso dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea (di seguito denominato Istituto).

2. Ai fini del presente bando si intende per:

- contributo per la ricerca: l'attribuzione di un contributo in danaro a progetti di ricerca riguardanti le tematiche e il periodo storico di interesse dell'Istituto e che va dall'Unità d'Italia al giorno d'oggi;
- patrocinio oneroso: il riconoscimento, anche economico, con il quale l'Istituto esprime il proprio apprezzamento per iniziative e manifestazioni culturali ed editoriali di particolare interesse e rilievo e, se richiesto, mediante autorizzazione all'uso del logo.

3. Le ricerche, le manifestazioni e le iniziative devono essere di particolare rilievo regionale e qualificanti per le funzioni dell'Istituto; devono inoltre essere promosse in coerenza con i principi e le finalità dell'Istituto.

4. Nel corso dello stesso anno solare non può essere concesso più di un contributo/patrocinio oneroso/vantaggio economico alla stessa iniziativa o allo stesso richiedente.

Art. 2

Presentazione delle istanze di contributo per la ricerca

1. La concessione del contributo per la ricerca, di cui all'art. 3 del Regolamento è deliberata dal Comitato Tecnico Scientifico entro lo stanziamento previsto nel bilancio annuale e, per ciascun progetto di ricerca, non potrà superare 5.000,00 euro. Il contributo sarà erogato in due soluzioni: di norma, entro 30 giorni dalla deliberazione della concessione da parte del CTS e entro 30 giorni dalla conclusione della ricerca.

2. I progetti di ricerca per cui è richiesto il contributo:

a) devono essere immediatamente realizzabili e approfondire gli studi sull'Umbria articolati nelle seguenti fasi storiche:

- Il territorio umbro tra Stato Pontificio e movimento risorgimentale (1796-1861).
- L'Umbria nello Stato liberale (1861-1915).
- La Grande Guerra e la crisi postbellica nelle città dell'Umbria (1915-1922).
- L'Umbria nel ventennio fascista (1922-1943).
- Guerra, Resistenza e Liberazione in Umbria (1943-1945).
- Ricostruzione e sottosviluppo negli anni Cinquanta e Sessanta in Umbria (1945-1970).
- Modernizzazione e crisi dell'esperienza regionalista (1970 ad oggi).

b) non possono essere accordati in via permanente

c) non comportano alcuna responsabilità in capo all'Istituto.





3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il C.T.S. redige una graduatoria delle istanze previa assegnazione del punteggio corrispondente all'applicazione dei criteri di seguito riportati:

CRITERI	Valutazione	Punteggio	Totale
Armonia e coerenza con i principi contenuti nella legge e nello Statuto dell'I.S.U.C.	Bassa sufficiente buona elevata	1 2 3 4	Max 4 punti
Tematica storica e obiettivo della ricerca	Bassa sufficiente buona elevata	1 2 3 4	Max 4 punti
Realizzazione finalità in linea con gli obiettivi, le funzioni e i compiti dell'I.S.U.C. o concernenti materie o ambiti di specifico interesse della stessa	Bassa sufficiente buona elevata	1 2 3 4	Max 4 punti
Chiarezza e completezza descrittiva dello svolgimento della ricerca e tempi di realizzazione	Bassa sufficiente buona elevata	1 2 3 4	Max 4 punti
Utilizzo delle fonti	Bassa sufficiente buona elevata	1 2 3 4	Max 4 punti

4. Le istanze di concessione del contributo per la ricerca devono essere presentate, a pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Bando (Allegato 1) debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal soggetto richiedente. Le stesse inoltre:

a) sono indirizzate al Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea;



b) sono redatte sotto forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal soggetto richiedente, che è tenuto a dichiarare:

- di non aver riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II del codice penale;
- di essere in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza e che, se ha sede fuori dal territorio regionale, svolge l'attività prevalente nel territorio umbro.

5. Alle istanze è allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, qualora la sottoscrizione non sia apposta con firma digitale.

6. Le istanze, a pena di inammissibilità, devono pervenire **ENTRO E NON OLTRE le ore 24.00 del giorno 30 settembre 2024.**

7. Le istanze, a pena di inammissibilità, devono pervenire con una delle seguenti modalità:

- tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, allegando copia sottoscritta in originale dell'istanza e copia di un documento di identità in corso di validità, scansionati in formato PDF, all'indirizzo isuc@arubapec.it;
- tramite casella di posta elettronica del soggetto richiedente, allegando copia sottoscritta in originale dell'istanza e copia di un documento di identità in corso di validità, scansionati in formato PDF, all'indirizzo protocollo@alumbria.it. In tal caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell'istanza entro il termine di cui al comma 6.

8. Non possono presentare istanze per la concessione del contributo per la ricerca:

- le società di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus;
- i partiti, i movimenti politici, i sindacati o altre organizzazioni rappresentative di categorie;
- i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente;
- coloro che risultano assegnatari del contributo per la ricerca nei 2 anni precedenti.

9. La concessione di cui al comma 1 comporta l'utilizzo della dicitura "Con il contributo dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea" e del logo dell'Istituto.

10. L'utilizzo indebito della dicitura di cui al comma 9 comporta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.

11. La concessione del contributo non comporta alcuna responsabilità in capo all'Istituto circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate.

12. Lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca cui è stato concesso il contributo deve essere relazionato dal proponente al C.T.S. con cadenza trimestrale fino alla conclusione del progetto stesso.

Art. 3

Presentazione delle istanze di patrocinio oneroso e di autorizzazione all'uso del logo

1. Per la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'uso del logo di cui all'art. 2 del Regolamento per la concessione del patrocinio oneroso, non oneroso e per la concessione di vantaggi economici, il Comitato Tecnico Scientifico può deliberare e assegnare un contributo economico a ciascuna richiesta per un importo non superiore ad euro 500,00, da erogare in un'unica soluzione, e fino al raggiungimento dello stanziamento previsto a bilancio.



2. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'uso del logo dell' I.S.U.C:

- a) possono essere accordate solo ad enti, istituzioni, fondazioni, nonché ad associazioni e comitati costituiti o costituiti nelle forme consentite dalla legge, che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, ovvero per natura giuridica, non perseguano fini di lucro, aventi sede in Umbria e che operino sul territorio regionale o che, pur avendo sede fuori dal territorio umbro, svolgano attività principale nel territorio regionale;
- b) non possono essere accordate in via permanente;
- c) non comportano alcuna responsabilità in capo all' I.S.U.C. circa azioni e comunicazioni che vengano rappresentate o veicolate con riferimento all'evento patrocinato e non a preventiva conoscenza dell'Istituto medesimo.

3. Ai fini dell'erogazione del patrocinio, il C.T.S. valuta le istanze pervenute previa assegnazione del punteggio corrispondente all'applicazione dei criteri di seguito riportati:

CRITERI	Valutazione	Punteggio	Totale
Armonia e coerenza con i principi contenuti nella legge e nello Statuto dell'I.S.U.C.	Bassa	1	Max 4 punti
	sufficiente	2	
	buona	3	
	elevata	4	
Realizzazione finalità in linea con gli obiettivi, le funzioni e i compiti dell'I.S.U.C. o concernenti materie o ambiti di specifico interesse della stessa	scarsa	1	Max 4 punti
	sufficiente	2	
	buona	3	
	elevata	4	
Tematica storica e obiettivi	insufficiente	0	Max 2 punti
	sufficiente	1	
	buona	2	

4. Le istanze di concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'uso del logo devono essere presentate, a pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Bando (Allegato 2) debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Le stesse inoltre:

- a) sono indirizzate al Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea;
- b) sono redatte sotto forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che è tenuto a dichiarare:
- di non aver riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II del codice penale;
 - che il soggetto promotore dell'iniziativa non persegue fini di lucro, è in regola con la normativa vigente in materia tributativa e di sicurezza e che, se ha sede fuori dal territorio regionale, svolge l'attività prevalente nel territorio umbro.

5. Alle istanze è allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente, qualora la sottoscrizione non sia apposta con firma digitale.

6. Le istanze, a pena di inammissibilità, devono riferirsi a eventi o manifestazioni che iniziano nel periodo che va dal **15 luglio 2024 al 31 dicembre 2024**. Non è prevista alcuna limite temporale per la presentazione delle istanze salvo la scadenza del periodo di riferimento (31 dicembre 2024) e l'eventuale raggiungimento dei limiti massimi previsti dal comma 1.

7. Le istanze, a pena di inammissibilità, devono pervenire con una delle seguenti modalità:

- tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, allegando copia sottoscritta in originale dell'istanza e copia di un documento di identità in corso di validità, scansionati in formato PDF, all'indirizzo isuc@arubapec.it;
- tramite casella di posta elettronica del soggetto richiedente, allegando copia sottoscritta in originale dell'istanza e copia di un documento di identità in corso di validità, scansionati in formato PDF, all'indirizzo protocollo@alumbria.it. In tal caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell'istanza entro il termine di cui al comma 6.

8. Non possono presentare istanze per la concessione e l'autorizzazione:

- le persone fisiche, le società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus;
- i partiti, i movimenti politici, i sindacati o altre organizzazioni rappresentative di categorie;
- i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente.

9. La concessione e l'autorizzazione di cui al comma 1 comportano l'utilizzo della dicitura "Con il contributo dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea".

10. L'utilizzo indebito della dicitura di cui al comma 9 comporta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.

11. La concessione e l'autorizzazione del patrocinio non comportano alcuna responsabilità in capo all'Istituto circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate.

12. Non sono inoltre ammesse le iniziative che costituiscono attività o eventi interni della vita di enti e associazioni.

Art. 4

(Erogazione e revoca dei contributi per la ricerca e patrocinio oneroso)

1. L'erogazione dei contributi per la ricerca o dei patrocini onerosi è, comunque, subordinata alla:

- a) realizzazione dell'evento in maniera conforme a quella programmata;
- b) assenza dell'elargizione di altro finanziamento concesso dall'I.S.U.C. per lo stesso evento.

2. I contributi di cui al comma 1) non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, a pena di revoca degli stessi.

Art. 5

(Obblighi di pubblicità e trasparenza)

1. La pubblicazione degli atti relativi alla concessione di cui al presente Bando è eseguita nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti.

2. Il responsabile del procedimento, in sede di redazione dell'atto o del documento, verifica la sussistenza degli obblighi di pubblicità e, qualora la riscontri, procede a individuare i dati personali essenziali da inserire in detti atti e documenti, verificando caso per caso se ricorrono i presupposti per l'omissione o per la pseudonimizzazione di determinate informazioni, in ottemperanza alla normativa in materia di tutela dei dati personali, alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali e a quanto previsto nel



regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa.

Art. 6

(Controlli)

1. Gli uffici preposti dell'Assemblea legislativa possono effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle istanze di cui al presente Regolamento presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

Art. 7

(Decadenza dai benefici)

1. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, eseguito ai sensi dell'articolo 6 comporta la decadenza dal diritto al beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Per il CTS

Il Presidente